

Al Dirigente dell'Ufficio
Scolastico di Caltanissetta-Enna

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCILIAZIONE - PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA

La sottoscritta prof.ssa **Signorello Rossella Maria**, nata a Catania il 23/03/1980, cf SGNRSL80C63C351Z, residente a Enna in C.da Santa Panasia snc, tel.3283194486, mail rossellamaria.signorello@tiscali.it, nominata a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015 art. 1, comma 98, lettera b, con la qualifica di docente di Scuola Secondaria di I grado, per la classe di concorso A043 – Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia nella Scuola Media, nella provincia di Reggio Calabria, rende noto quanto segue:

- vista l'ordinanza 3793/2016 del giudice del lavoro del Tribunale di Enna, la sottoscritta ottiene in fase cautelare (in attesa di giudizio di merito) il diritto all'accantonamento del posto A043 nella fase B della mobilità in un ambito territoriale compreso nella regione Sicilia (**allegato n.1**).
- Vista la disposizione del Dirigente dell'USP di Enna del 3/08/2016 (Prot. n.3835) (**allegato n.2**), la sottoscritta ottiene l'accantonamento del posto della classe di concorso A043, preventivamente nella fase B della mobilità in organico di diritto nella provincia di Enna.
- Visto il decreto del Dirigente dell'USP di Enna (Prot. n.4427), in data 29/08/2016, la sottoscritta viene trasferita nell'ambito Sicilia 12 e assegnata all'Istituto Comprensivo "Cordova" di Aidone che le conferisce incarico triennale su posto vacante per la classe di concorso A043 (con riserva del giudizio di merito) (**allegato n.3**).
- In data 21/09/2016 l'Amministrazione scolastica notifica, tuttavia, un atto di reclamo avverso la citata ordinanza cautelare e pertanto, il Tribunale di Enna, in composizione collegiale, emette in data 16/12/2016 una ordinanza di **accoglimento parziale** (prot. N.1182/2016), (**allegato n.4**) nella quale, in riforma del provvedimento monocratico, dichiara l'insussistenza del diritto della parte reclamata all'accantonamento del posto di insegnamento nella fase b della mobilità in ambito territoriale compreso nella regione Sicilia ma, al contempo, accoglie la domanda subordinata, riconoscendo **il diritto della sottoscritta alla partecipazione alla mobilità interprovinciale in condizione di parità rispetto ai docenti assunti da Gae mediante il medesimo piano straordinario di assunzioni e dunque senza vincolo di provincia su tutti i posti di insegnamento di classe di concorso A043 disponibili in campo nazionale**.
- In data 6/02/2017 il Dirigente dell'USP di Enna invia una comunicazione al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Cordova" in cui, **senza attendere il giudizio di merito della prima sentenza**, precisa che la titolarità della docente non può essere mantenuta presso la provincia di Enna e che, nelle more che l'ufficio dia corso all'esecuzione dell'esito del reclamo, la titolarità della docente deve essere riportata presso la provincia e l'istituzione scolastica in cui era stata trasferita dal 1/9/2016 con data retroattiva (01/09/2016) (**allegato n.5**).
- In data 07/02/2017 l'avvocato della sottoscritta **invia una missiva finalizzata alla corretta esecuzione dell'ordinanza concessa in sede di reclamo, documentando dove avrebbe potuto e dovuto essere destinata la ricorrente qualora le fosse stato consentito di partecipare alla mobilità del 2016 senza vincolo di provincia su tutti i posti di insegnamento (come da domanda subordinata accolta): AMBITO 4 DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA (N.8 posti assegnati a docenti immessi in ruolo da GAE nel 2015 ed aventi punteggio di mobilità inferiore ai 44 punti vantati dalla sottoscritta) (allegati n.6 e 7)**.
- Del tutto incurante delle succitate osservazioni, il medesimo MIUR - Ambito di Enna, con un successivo decreto del 10/02/2017, vista l'ordinanza parzialmente favorevole – causa R.G.

n.1182/2016- Tribunale di Enna sezione Lavoro, con la quale **tra l'altro** viene dichiarata l'insussistenza del diritto della parte reclamata all'accantonamento del posto di insegnamento", dispone la permanenza in servizio della sottoscritta presso l'Istituto Comprensivo "Cordova" di Aidone per l'intero anno scolastico e la **"restituzione" della stessa alla scuola di titolarità Ambito CAL 11**, provincia di Reggio Calabria, **(allegato n.8)**, dando rilievo alla sola parte "rescindente" dell'ordinanza collegiale, senza tenere conto dell'accoglimento contenuto nell'ordinanza medesima relativamente alla domanda di **partecipazione alla mobilità interprovinciale in condizione di parità rispetto ai docenti assunti da Gae mediante il medesimo piano straordinario di assunzioni e dunque senza vincolo di provincia su tutti i posti di insegnamento di classe di concorso A043 disponibili in campo nazionale.**

- In data 27/09/2017 viene pronunciata la **sentenza definitiva** dal Tribunale di Enna n.466/2017 **(allegato n.9)** con la quale il giudice definitivamente dichiara che **la sottoscritta** ricorrente prof.ssa Signorello Rossella **"ha diritto all'accantonamento del posto A043 nella fase B della mobilità in un ambito territoriale compreso nella regione Sicilia per l'anno scolastico 2016/2017..."**

Ne consegue che la sottoscritta:

- ha dovuto presentare domanda di mobilità da Reggio Calabria e non da Caltanissetta;
- essendo suo primario interesse quello di rientrare o quanto meno di avvicinarsi alla sua residenza, in quanto la scuola di titolarità si trovava a Giffone (zona di montagna dell'entroterra calabro), ed essendo possibile indicare nella domanda di mobilità complessivamente 15 preferenze di cui al massimo cinque scuole (art. 6 contratto di mobilità 2017), ha inserito nelle preferenze Ambiti e Province siciliani e perfino due scuole di Reggio Calabria (una a Villa S. Giovanni e un'altra a Scilla);
- Ha ottenuto trasferimento nell'ambito di Enna il 4 luglio 2017, con successivo incarico triennale presso la scuola media "Neglia-Savarese" di Enna.

Pertanto, se fosse stato atteso il giudizio di merito, la sottoscritta avrebbe avuto la possibilità di presentare domanda di mobilità PROVINCIALE per l'anno scolastico 2017/2018 da Aidone ad Enna città; se, invece, fosse stata ottemperata l'ordinanza di accoglimento parziale in tutte le sue parti, sarebbe stata trasferita nell'ambito di Caltanissetta e, quindi, avrebbe presentato domanda di mobilità INTERPROVINCIALE da Caltanissetta ad Enna. In entrambi i casi risulta chiaro che la sottoscritta avrebbe certamente indicato nelle preferenze 5 SCUOLE DELLA CITTA' DI ENNA e avrebbe ottenuto il trasferimento e, quindi, la titolarità NON SULL'AMBITO CUI CONSEGUE UN CONTRATTO TRIENNALE SU SCUOLA, MA IN UNA SCUOLA DELLA SUA CITTA', come si evince dall'**allegato n.10** (parte evidenziata in giallo).

Tutto ciò premesso, la sottoscritta chiede:

- **di avere rettificata la titolarità da ambito 12 a scuola "Neglia - Savarese" di Enna ove è attualmente in servizio con incarico triennale.**

Si sottolinea, inoltre, che l'accoglimento della richiesta della sottoscritta rappresenterebbe definitiva rinuncia a qualsiasi altra azione legale attinente alla suddetta questione.

Cordiali saluti

Enna, 06/07/2018

Rossella Maria Signorello